

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI IN COMODATO A TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 1

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione ed in tal senso tutte le associazioni, senza fine di lucro, possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività.
2. Le associazioni interessate alle assegnazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo e dello Statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura.
L'atto costitutivo o lo Statuto debbono, inoltre, prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
Infine, le associazioni debbono svolgere la propria attività, almeno in prevalenza ed in modo non occasionale, nel territorio del Comune.

ART. 2

1. Al fine della assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:
 - a) numero e qualità delle attività svolte;
 - b) numero e qualità delle attività programmate;
 - c) capacità economica;
 - d) capacità organizzativa;
 - e) numero degli aderenti;
 - f) capacità di aggregazione;
 - g) eventuali contributi concessi.
2. Hanno la precedenza nell'assegnazione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 1, comma 2:
 - a) operano nel capo sociale;
 - b) non dispongono di alcun locale;
 - c) hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
 - d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività.
3. A parità di condizioni, il locale è assegnato alla associazione che ha presentato per prima la domanda.
4. Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto d) del precedente comma 2, un tecnico interno dell'Amministrazione può verificare lo stato medesimo.

5. Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede all'assegnazione tenendo conto dei criteri dettati al precedente comma 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche alle associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali.

ART. 3

1. Le associazioni interessate e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, possono presentare domanda di assegnazione, in carta legale, indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.
2. La domanda deve inoltre contenere:
 - a) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
 - b) statuto e atto costitutivo;
 - c) numero dei soci;
 - d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
 - e) relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
 - f) relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
 - g) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
 - h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - i) dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
 - j) altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili;
 - k) eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.
2. Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera e).

ART. 4

1. L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, su proposta congiunta del responsabile dell'ufficio tecnico e del responsabile dell'Economato – scuola, cultura, servizi sociali -;
2. Gli anzidetti funzionari predispongono pertanto l'elenco delle associazioni beneficiarie e individuano i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati.
3. Presso l'Ufficio Economato – scuola, cultura e servizi sociali - è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta comunale.

ART. 5

1. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato precario oneroso. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.
2. E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, è subordinata alla stipula del contratto di comodato.

ART. 6

1. L'Amministrazione comunale tramite i Funzionari di cui all'art. 4 verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:
 - a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
 - b) rendiconto approvato e bilancio preventivo;
 - c) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - d) eventuali variazioni dello Statuto formalmente adottate.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, i Funzionari più volte citati si riuniscono per valutare i documenti di cui al comma precedente.
3. I Funzionari possono, anche in modo autonomo, effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

ART. 7

1. La revoca dell'assegnazione è disposta dalla Giunta comunale qualora l'associazione assegnataria:
 - a) perda almeno uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1, comma 2;
 - b) venga sciolta;
 - c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
 - d) in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
 - e) nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
 - f) non presenti la documentazione di cui precedente art. 6;
 - g) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
 - h) per morosità oltre i tre mesi.
2. Nei casi di cui alle lettere f), g) ed h), l'associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 8

1. La determinazione dell'importo del comodato oneroso per l'uso dei locali viene stabilito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale.
2. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all'installazione dei contatori e allaccio delle forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione comunale.

ART. 10

I partiti politici sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento.